



Ministero degli Affari Esteri

Roma, 8 marzo 1991

**DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DELL'AMMINISTRAZIONE**

Ufficio IV

Circolare n. 4

OGGETTO

Funzioni delle rappresentanze diplomatiche

La presente circolare ha lo scopo di richiamare l'attenzione su talune norme di legge, vigenti nel nostro ordinamento, a cui è necessario che i capi delle rappresentanze diplomatiche si attengano scrupolosamente, affinché vengano salvaguardati i delicatissimi compiti che l'ordinamento attribuisce alle rappresentanze stesse.

Presupposto indispensabile per l'efficacia dell'azione dello Stato italiano nei confronti di ogni Stato estero con cui sono intrattenute relazioni diplomatiche è l'unitarietà di tale azione, sia sotto il profilo delle iniziative intraprese e dei comportamenti tenuti nei riguardi delle autorità locali, sia sotto il profilo delle valutazioni di tenore politico ed economico che da ogni rappresentanza possono essere destinate a varie amministrazioni centrali. L'esigenza di unitarietà deve essere tutelata non soltanto all'interno di ogni rappresentanza diplomatica, ma anche con riferimento ad altri uffici o enti pubblici italiani che eventualmente operino nel territorio dello Stato di accreditamento. Dispone infatti l'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 18/67 che "la missione diplomatica esercita ... azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici e di enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento".

E' necessario ricordare che i capi delle rappresentanze diplomatiche rappresentano lo Stato italiano e non soltanto il Ministero degli Affari Esteri. Infatti essi "sono accreditati dal Presidente della Repubblica con sue lettere" e "rappresentano la Repubblica" (art. 32, comma 2, D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18).

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di 1^a categoria
Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero

La particolare figura del capo missione è espressamente riconosciuta dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 - di cui l'Italia è parte - che infatti nettamente distingue fra "capo della missione" e "membri del personale diplomatico", "membri del personale amministrativo e tecnico" e "membri del personale di servizio" della missione (art. 1 della predetta convenzione di Vienna).

Più specificatamente, il nostro ordinamento attribuisce al capo missione la responsabilità per la "condotta degli affari", anche quando l'azione della rappresentanza diplomatica sia svolta non da lui direttamente, bensì dai suoi collaboratori. Dispone, infatti, l'art. 31, comma 1, del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 che "... L'azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi è preposto e che, come tale, ha la responsabilità della condotta degli affari".

Dalle norme che precedono discende direttamente il corollario che tutto il personale il quale coadiuva il capo missione, da lui dipende. Il capo missione, per parte sua, ha il diritto ed il dovere di indirizzare, coordinare e controllare l'azione di tutto il personale che fa parte della rappresentanza ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18.

Per quanto riguarda gli addetti militari, è utile ricordare che la legge 27 dicembre 1973 n. 838 ("Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato") ha disposto la separazione amministrativa dei predetti uffici da quelli della rappresentanza diplomatica (art. 3: "Gli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della Difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale"). Tuttavia, la predetta legge non ha modificato la posizione funzionale degli addetti militari nell'ambito delle rappresentanze. Tale posizione risulta, oltre che dalle norme già citate, che concernono l'organizzazione e il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche, da una specifica e vetusta norma, tuttora vigente nel nostro ordinamento, secondo cui gli addetti militari "dipendono dal titolare della legazione per tutto ciò che può aver tratto ai loro rapporti colle estere autorità" (art. 67, comma 2, R.D. 29 novembre 1870, n. 6090).

La posizione degli addetti militari non si identifica con quella degli addetti per altri settori che possono far parte delle rappresentanze diplomatiche, in quanto soltanto i primi mantengono un particolare collegamento funzionale anche con i Ministeri di appartenenza. Infatti, il già citato art. 67 del R.D. 29 novembre 1870, n. 6090, dopo aver disposto, come si è detto, che gli addetti militari "dipendono dal titolare della legazione per tutto ciò che può aver tratto ai loro rapporti colle estere autorità", aggiunge che essi "ricevono istruzioni dai Ministeri della Guerra o della Marina, e possono direttamente coi medesimi corrispondere

per quanto concerne le materie tecniche dell'arte militare, dando però comunicazione dei loro rapporti al capo della legazione". Inoltre, gli addetti militari vengono nominati con decreto del Ministro della Difesa, seppure debba essere "sentito il Ministro per gli Affari Esteri" (art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 1973, n. 838).

Si richiama ai capi delle rappresentanze diplomatiche l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme citate nella presente circolare, al fine di salvaguardare, con l'unitarietà d'azione delle rappresentanze, il raggiungimento del loro compito istituzionale, consistente nella efficace tutela degli interessi dello Stato italiano nei confronti del Paese straniero in cui esse operano (o nell'ambito dell'Organizzazione internazionale presso cui esse sono istituite).

Per lo stesso scopo si richiede ai capi delle rappresentanze diplomatiche che essi promuovano costantemente ogni opportuna forma di collaborazione (riunioni periodiche, esame congiunto di problemi ecc.), che sia idonea a favorire il massimo grado di coordinamento fra tutti i funzionari e gli addetti, che fanno parte di ogni rappresentanza, nonché fra i membri della rappresentanza ed i responsabili di altri uffici o enti pubblici che eventualmente operino nel territorio dello Stato di accreditamento.

Segretario Generale
BOTTAI